

REGOLAMENTO (CEE) N. 1546/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1988

che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, punto 3, ultimo comma, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafo 3, l'articolo 11, lettere b) e c), e l'articolo 13, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, con l'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, è stato istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca allo scopo di frenare l'incremento della produzione lattiera; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 430/88⁽⁸⁾, ha adottato le relative modalità di applicazione, conformemente al regolamento (CEE) n. 857/84; che il regolamento (CEE) n. 1371/84 è stato ripetutamente modificato; che, ai fini di una maggiore chiarezza, e in occasione di nuove modifiche è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

considerando che è d'uopo provvedere alla ripartizione della riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68, fissata a 393 000 t per i primi tre periodi di applicazione del regime del prelievo supplementare e a 443 000 t per il quarto periodo; che, tenuto conto degli scopi per i quali è stata costituita tale riserva, è opportuno completare i quantitativi garantiti dei paesi in cui l'attuazione del regime di prelievo supplementare crea particolari difficoltà, tali da incidere negativamente sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione; che nella Repubblica d'Irlanda

e nell'Irlanda del Nord l'industria lattiero-casearia contribuisce, direttamente o indirettamente, al prodotto nazionale lordo in misura notevolmente superiore alla media registrata nelle altre regioni della Comunità; che la possibilità di sviluppare, nelle due parti dell'Irlanda, attività alternative alla produzione lattiero-casearia si rivela assai limitata; che anche in Spagna e nel Lussemburgo l'attuazione del nuovo regime può essere facilitata con la concessione di quantitativi supplementari;

considerando che, per consentire agli Stati membri di avvalersi — a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 857/84 — della facoltà di adeguare i quantitativi di riferimento assegnati ai produttori e agli acquirenti onde tener conto di situazioni specifiche, occorre stabilire le condizioni di applicazione di tale disposizione; che, a tal fine, è opportuno disporre che ogni Stato membro possa adeguare i quantitativi di riferimento, determinando le categorie di soggetti passivi del prelievo secondo la quantità da essi consegnata annualmente, raffrontata alla media delle consegne annue rilevate, per singola di soggetti nello Stato membro in questione; che le categorie di soggetti passivi possono essere determinate anche in funzione dell'andamento medio delle consegne nello Stato membro; che sembra pertanto opportuno che gli Stati membri possano adeguare i quantitativi di riferimento per regione, se l'andamento delle consegne di tali regioni diverge in modo rilevante dall'andamento medio registrato nello Stato membro; che tali possibilità di modulare la percentuale applicabile nel determinare i quantitativi di riferimento valgono anche per le vendite dirette;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84 autorizza gli Stati membri a concedere un'indennità ai produttori che abbandonano definitivamente, in tutto o in parte, la produzione lattiera; che occorre precisare che, in caso di cessazione totale dell'attività, questa può effettuarsi in una o più tappe; che, in caso di cessazione parziale, il produttore può avere diritto all'indennità soltanto se il livello minimo del suo quantitativo di riferimento è di 250 000 kg e se l'abbandono della produzione lattiera avviene in una sola volta e concerne almeno il 50 % di tale quantitativi;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 857/84, riguardante la determinazione dei quantitativi di riferimento da assegnare ai produttori sulla base delle loro vendite destinate direttamente al consumo, e più particolarmente al fine di conciliare le esigenze di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.

(3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 28.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

(7) GU n. L 132 del 18. 5. 1984, pag. 11.

(8) GU n. L 44 del 17. 2. 1988, pag. 5.